SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

07A10785

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. **253.**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: «Ministero», si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.

Art. 2.

Direzioni generali

1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come modificati, altresì, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale per la politica commerciale;

b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

c) Direzione generale per la promozione degli scambi;

d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

Art. 3.

Direzione generale per la politica commerciale

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è pre-

posta alla disciplina del commercio internazionale, favorendo l'individuazione e l'attuazione di regole, comunitarie ed internazionali, conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di migliorare la competitività del sistema economico italiano, nonché l'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri.

2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi, ivi incluse le materie prime, la logistica e la distribuzione, e delle connesse esigenze di politica commerciale;

b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;

d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio, con i Paesi terzi;

e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi ed organizzazione dei relativi meccanismi bilaterali di consultazione intergovernativa che ne derivano, in materia di collaborazione economica, nonché gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione degli scambi per le materie di rispettiva competenza;

g) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione nazionale attraverso l'attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping ed antisovvenzione);

h) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del «made in Italy» e delle indicazioni geografiche relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle imprese, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk «antidumping»), fatte salve le competenze delle competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

l) disciplina del regime degli scambi e della gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali e finanziari;

m) applicazione delle sanzioni amministrative in materia di importazione ed esportazioni di merci;

n) Segreteria principale NATO-UEO-UE/S.

Art. 4.

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione si articola in 5 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta alle attività di definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione, all'incentivazione finanziaria della internazionalizzazione delle imprese, alla elaborazione in sede internazionale delle discipline inerenti al sostegno pubblico assicurativo e finanziario ai crediti all'esportazione, nonché all'attività di studio, ricerca e raccolta di documentazione economico-statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

a) attività di supporto alla elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione;

b) segreteria e supporto tecnico-istruttorio ai lavori della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

c) segreteria e affiancamento tecnico-istruttorio all'azione della struttura di supporto ai lavori della V Commissione permanente del CIPE, istituita con decreto ministeriale in data 29 febbraio 2000;

d) coordinamento degli enti strumentali per il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla V Commissione permanente del CIPE;

e) partecipazione agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, con particolare riferimento all'attività di erogazione dei servizi finanziari ed assicurativi per l'internazionalizzazione delle imprese;

f) organizzazione di convegni e conferenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione;

g) attività connesse all'utilizzo dei fondi strutturali europei in materia di internazionalizzazione;

h) coordinamento delle attività di implementazione dei programmi di gemellaggio con i paesi oggetto della politica comunitaria di vicinato;

i) esercizio delle funzioni previste in materia di sostegno finanziario alle imprese, di cui al fondo rotativo ex articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, ed al fondo contributi agli interessi ex articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

l) attività connesse alla gestione dei fondi di «venture capital», costituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

m) predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla Simest S.p.A.;

n) vigilanza sulla Simest S.p.A. relativamente alla gestione della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni;

o) definizione, gestione ed approvazione dei rendiconti relativi ai progetti finanziati con utili della Simest S.p.A., di pertinenza del Ministero;

p) trattazione delle questioni connesse alle politiche e agli accordi internazionali in materia di sostegno pubblico al credito all'esportazione, e relativa attività di coordinamento nazionale; partecipazione in qualità di portavoce nelle competenti sedi comunitarie ed internazionali; rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

q) partecipazione alle riunioni presso il Club di Parigi per la ristrutturazione del debito da parte dei Paesi più indebitati;

r) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri, e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

s) elaborazione di indirizzi e proposte in materia di semplificazione degli scambi internazionali; partecipazione in sede negoziale ai lavori nelle sedi comunitarie ed internazionali (ONU);

t) partecipazione al Punto di Contatto Nazionale, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;

u) partecipazione alle riunioni in sede OCSE in materia di investimenti internazionali per gli ambiti di competenza;

v) referente del Ministero nell'ambito del Punto di contatto nazionale in materia di aiuti di Stato, presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

z) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione;

aa) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

bb) gestione del sito internet e della biblioteca del Ministero.

Art. 5.

Direzione generale per la promozione degli scambi

1. La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta al coordinamento delle attività di promozione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del «made in Italy», da realizzare sia attraverso la gestione diretta di incentivi sia mediante gli enti ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

2. La Direzione generale si articola nei seguenti ambiti di competenza:

a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nonché delle agevolazioni per la collaborazione economica ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, nonché fatti salvi gli aiuti per gli investimenti per la localizzazione delle imprese estere in Italia;

b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;

c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;

e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della direzione;

g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e partecipazione ai comitati di gestione degli sportelli per lo svolgimento delle competenze della Direzione in materia promozionale;

h) attuazione delle politiche per il sostegno e la promozione del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione dei relativi fondi in raccordo con le competenti direzioni generali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri;

i) attività di supporto, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

l) cura e predisposizione degli uffici indirizzo e coordinamento delle attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri;

m) gestione del fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

n) attività inerenti alla promozione dello stile italiano, e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità;

o) cura e predisposizione indirizzo e coordinamento delle attività degli sportelli unici all'estero ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, congiuntamente con le competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri;

p) attuazione degli accordi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e con riferimento all'attuazione dell'articolo 3 in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

q) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

r) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

s) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

t) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;

u) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; attività di promozione degli investimenti italiani all'estero e di attrazione degli investimenti esteri in Italia;

v) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.

Art. 6.

Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è preposta alla gestione del personale ed alla cura degli affari generali per il Ministero.

2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

d) coordinamento delle attività di formazione del personale;

e) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

f) prevenzione e protezione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

g) controversie nei rapporti di lavoro;

h) acquisizione di beni e servizi e gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

i) organizzazione dei servizi generali necessari per il funzionamento della struttura ministeriale;

l) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero; coordinamento in materia di monitoraggio della spesa, sistema unico di contabilità analitica, bilancio economico, bilancio consuntivo per funzioni obiettivo;

m) coordinamento delle attività relative alla comunicazione interna, relazioni esterne e rapporti con l'utenza, gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico;

n) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché del piano di sicurezza informatica;

o) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

p) adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

q) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici;

r) politiche del personale per le pari opportunità.

Art. 7.

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, nella quale sono, inoltre previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali.

3. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art. 8.

Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Quando leggi, regolamenti, decreti o norme o provvedimenti fanno riferimento a Ministri e ai Ministeri del commercio estero o delle attività produttive, relativamente a funzioni e compiti spettanti al Ministero del commercio internazionale come individuate al comma 1 dell'articolo 2, il riferimento si intende compiuto al Ministro e al Ministero del commercio internazionale.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

4. È abrogato, per la parte di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro del commercio internazionale*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 256

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 7)

Tabella A

Tabella dotazioni organiche

POSIZIONE ECONOMICA	Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera *a)*
Dirigenti I fascia	4
Dirigenti II fascia	31*
C3	49
C2	57
C1	89
B3	126
B2	104
B1	45
Al	2
TOTALE . . .	507

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005.

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164, è il seguente:

«3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'art. 27, comma 2, lettera *a)*, e comma 2-*bis*, lettere *b)*, *e)* e, per quanto attiene alla lettera *a)*, le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il testo dei commi da 404 a 416 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto,

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 recante «Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2007, n. 152.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2007, n. 66.

— Il testo dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, è il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30, è il seguente:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-*bis*. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

2-*ter*. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-*quater*. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

«Art. 28 *(Aree funzionali)*. — 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: *a)* competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'àmbito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;

b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in àmbito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizza-

zione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione dì qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-*ter* dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 181 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 74 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2001, n. 105.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1981, n. 147 e convertito, con legge 29 luglio 1981, n. 394, con modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1981, n. 206, è il seguente:

«Art. 2. — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

2. Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.A., stipulata ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.».

— La legge 28 maggio 1973, n. 295, recante l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1973, n. 153.

— L'art. 3 sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745.

— Il testo dell'art. 37 è il seguente:

«Art. 37. — Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettera *a)*, *b)*, *c)*,

d), e), ed *f)* del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, legge 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.».

— Il testo degli articoli 39 e 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 39 *(Istituzione del punto di contatto OCSE)*. — 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».

«Art. 46 *(Fondi rotativi)*. — 1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101.

— Il testo dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1990, n. 251, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti"».

Note all'art. 5:

— La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1997, n. 72.

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1998, n. 109, è il seguente:

«Art. 24 *(Indirizzo strategico e coordinamento operativo)*. — 1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.A., della FINEST S.p.A. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2001, n. 105.

— Il testo dell'art. 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è il seguente:

«61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere

dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

— Per il comma 74 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 si vedano le note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2005, n. 62, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, è il seguente:

«Art. 1-*quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).* — 1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2.-4. *(Abrogati).*

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».

— Il testo dell'art. 4, comma 76 della citata legge n. 350 del 2003, è il seguente:

«76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.».

— Il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 2005, n. 91, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 3 *(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).* — 1. Sono autorizzati, nell'àmbito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia S.p.A., relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'art. 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *d)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente art. è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.».

«Art. 4 *(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).* — 1. Il Ministero delle attività produttive, nell'àmbito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonché degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.

3. Per gli interventi di cui al presente art. è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.».

«Art. 5 *(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).* — 1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'àmbito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro

per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso VICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.

4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. Per gli interventi di cui al presente art. è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.».

— La legge 1º luglio 1970, n. 518, recante il riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1970, n. 182.

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente:

«Art. 1 *(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-*bis*. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 1, comma 404, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento di disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2004, n. 100.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 4, comma 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, si vedano le note alle premesse.

07G0261

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 264ª seduta pubblica per mercoledì 9 gennaio 2008, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Informativa urgente del Governo sull'emergenza rifiuti in Campania.

08A00133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale da ultimo è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della province di Campobasso e Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della regione Molise del 29 novembre 2007, con la quale è stata rappresentata la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il rapido rientro nell'ordinario;

Vista la nota del Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato del 31 ottobre 2007, con la quale viene evidenziato che continuano a sussistere le condizioni che hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che, per quanto rappresentato dai Presidenti delle regioni Molise e Puglia, e tenuto conto che sono tuttora in corso le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita, si rende necessario prorogare per ulteriori dodici mesi lo stato d'emergenza;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00097

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga degli stati di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa in materia ambientale e a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico in atto nel territorio dell'isola di Pantelleria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato esteso al territorio dell'isola di Linosa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione

determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, al fine di consentire l'espletamento ed il completamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare le situazioni di criticità in atto nelle predette isole;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 15 ottobre 2007 del Sindaco di Lampedusa e Linosa e del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato - Sindaco di Pantelleria;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 10 dicembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2009, gli stati di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale determinatasi nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa e a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico in atto nel territorio dell'isola di Pantelleria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00098

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera nel territorio delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Frassinoro in relazione al dissesto idrogeologico ivi esistente nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2005 recante l'estensione della sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza al comune di Montefiorino;

Considerato che le attività finalizzate al superamento dei predetti contesti emergenziali sono tuttora in corso in quanto i contributi quindicennali ripartiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, sono da ultimo confluiti nella disponibilità dei Commissari delegati con conseguente necessità di consentire la prosecuzione dell'attività in precedenza programmate;

Considerato che le sopra richiamate dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata la necessità di prevedere un adeguato periodo di proroga degli stati di emergenza necessari per l'espletamento degli interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le note del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 7 dicembre 2007;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, sono prorogati, fino al 30 giugno 2008, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera nel territorio delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini e in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00099

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato-Presidente della Regione Puglia del 3 dicembre 2007 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota del prefetto di Bari del 16 novembre 2007;

Ravvisata, peraltro, la necessità di assicurare la proroga del contesto emergenziale per il completamento di tutti gli interventi ancora in atto, necessari alla tutela delle acque;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali ancora in corso in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia jonica della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio della provincia di Messina;

Considerato che i summenzionati eventi calamitosi hanno provocato diffusi allagamenti e smottamenti, con ingenti danni alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 20 novembre 2007 della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2007.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni della fascia Jonica della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00101

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, recante: «Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente preposti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 con il quale è stato, da ultimo, prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi in corso, in modo da perseguire le finalità previste dalle succitate norme di legge ed, in particolare, per garantire la definizione della gara recentemente esperita dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per l'individuazione del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli ed il buon esito delle complesse procedure in corso, finalizzate al completamento e/o adeguamento degli impianti di smaltimento ubicati nella provincia in questione e già in possesso alle ex affidatarie *ex lege* n. 21 del 2006, nonché la successiva loro consegna al nuovo gestore.

Considerato, altresì, che la proroga dello stato di emergenza si rende necessaria anche al fine di dare impulso alle procedure finalizzate ad individuare i nuovi gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti per le provincie di Benevento, Salerno, Avellino e Caserta;

Considerato, ancora, che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il raggiungimento degli scopi individuali e prefissati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nel Piano regionale per il ciclo integrato dei rifiuti in Campania, presentato in data 8 novembre 2007 e previsto dall'art. 9 della succitata legge n. 87 del 2007, che riprendendo i principi espressi dall'ordinanza commissariale n. 77 del 2006, con la quale era stato a suo tempo approvato l'adeguamento del Piano regionale dei rifiuti, ha rinviato ad apposita normativa di dettaglio, da adottarsi a livello regionale, il regolamento della disciplina dei compiti spettanti agli enti d'ambito;

Considerato che nell'ambito del termine di proroga dello stato di emergenza si deve procedere al regolare e progressivo rientro nella ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti, restituendo agli enti ordinariamente preposti le rispettive competenze previste dalla legge;

Considerato, ancora, che devono, essere posti in liquidazione i debiti del commissario delegato e che devono per converso essere recuperati i crediti dallo stesso vantati nei confronti dei terzi;

Considerato, nonostante tutto, il perdurare della gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico-sanitaria, che richiede mezzi e poteri straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato sino al 30 novembre 2008, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00089

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale il predetto stato di emergenza è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Vista la nota del 10 dicembre 2007, con la quale il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio - economico - ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, nel trasmettere la relazione sullo stato degli interventi commissariali in corso di attuazione ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere le iniziative necessarie ad un definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota del 14 dicembre 2007, con cui il Presidente della regione Campania, nel condividere le argomentazioni del commissario delegato, ha chiesto la proroga di un ulteriore anno del predetto stato di emergenza;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario completare la realizzazione dei predetti interventi straordinari;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 28 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00090

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro - settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Visti gli esiti dell'incontro tenutosi in data 15 ottobre 2007 del Gruppo tecnico di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, n. 3598;

Vista la nota del commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale del 7 dicembre 2007;

Vista la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 21 novembre 2007;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 novembre 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00091

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005 e in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso e Porto Empedocle durante la stagione invernale 2004/2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004/2005, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che le sopra citate dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento dei predetti contesti emergenziali sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per il definitivo ritorno alla normalità per ulteriori sei mesi, anche in considerazione del fatto che la regione Siciliana ha solo di recente stanziato nuove risorse finanziarie da destinare allo scopo;

Viste le note del 12 dicembre 2007 della regione Siciliana con cui viene rappresentata la necessità di prorogare i sopra citati stati di emergenza al fine di portare a definitiva conclusione tutte le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005 e in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004/2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riammissione all'esercizio delle funzioni notarili mediante nuovo concorso ad un posto vacante.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la sentenza emessa in data 14 ottobre 1995 con la quale il Tribunale civile e penale di Roma sez. II civile «visto l'art. 32, n. 3, legge n. 89 del 1913, dichiara Adriano Casini, notaio in Roma, decaduto dall'esercizio della funzione notarile»;

Vista l'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Roma - sezione feriale civile in data 30 luglio 2007 (dep.ta il 3 agosto 2007 e notificata l'Amministrazione il successivo 7 agosto) con la quale in accoglimento del ricorso cautelare d'urgenza *ante causam* proposto da Adriano Casini ha, per l'effetto, ordinato all'amministrazione resistente di riammettere il ricorrente all'esercizio delle funzioni notarili, mediante nuovo concorso a un posto vacante;

Vista l'ordinanza 15 ottobre 2007 con la quale il tribunale civile di Roma sezione feriale ha respinto il reclamo proposto dall'amministrazione avverso l'ordinanza 3 agosto 2007; .

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza;

Visto l'art. 33 della vigente legge sul notariato;

Visto l'art. 1, legge 30 aprile 1976, n. 197;

Vista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale di questo ministero n. 18 del 30 settembre 2007 del concorso, per titoli, per trasferimento di notai in esercizio - posti vacanti;

Vista la domanda di partecipazione al suddetto concorso del dott. Casini pervenuta in data 29 ottobre 2007;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

In esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - sezione feriale civile in data 30 luglio 2007 (dep.ta il 3 agosto 2007 e notificata all'Amministrazione il successivo 7 agosto) il dott. Adriano Casini, nato a Roma il 7 novembre 1948, è riammesso all'esercizio delle funzioni notarili, mediante nuovo concorso a un posto vacante.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00102

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato.

Il MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni (di seguito «Testo unico») ed, in particolare, gli articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità, e l'organizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;

Visto l'art. 3 del decreto del direttore generale del tesoro del 26 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, recante norme sui lotti minimi di negoziazione per le contrattazioni all'ingrosso;

Visti, altresì, gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato testo unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale del tesoro del 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti, altresì, gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo unico, recanti aspetti connessi alle modalità di applicazione delle norme di ridenominazione in euro dei titoli di Stato;

Considerata l'opportunità, al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico;

Sentite per l'art. 5 del presente decreto, la Banca d'Italia e la CONSOB;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende:

per «separazione» l'operazione di separazione, dal mantello del titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione;

per «mantello» il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per «mantello» si intende il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente indicizzata all'inflazione;

per «componenti cedolari» le cedole rappresentative degli interessi pagabili sul titolo;

per «componente indicizzata all'inflazione» la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione maturata dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo;

per «ricostituzione del titolo» l'operazione di riunione del mantello con le componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la riunione della componente indicizzata all'inflazione;

Nel caso di titoli legati all'inflazione, si intende:

per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell'indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data, calcolato ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione;

per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100 e l'inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo;

per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base annuo, definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione;

Art. 2.

Oggetto delle operazioni

1. Le operazioni di separazione di cui al presente decreto possono avere per oggetto titoli di Stato a tasso fisso, ovvero indicizzati all'inflazione, non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente decreto può essere effettuata sui titoli di Stato che sono stati oggetto delle operazioni di separazione di cui al comma 1.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Con i singoli decreti di emissione dei titoli di Stato viene autorizzata l'operazione di separazione di cui al presente decreto e, per ciascuna di esse, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo del capitale nominale in circolazione che può formarne oggetto.

Art. 3.

Modalità delle operazioni

1. Le operazioni di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. Ciascuna operazione di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto è ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 euro.

Art. 4.

Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui al presente decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. Le componenti cedolari, originate dalla separazione dello stesso titolo o di titoli diversi, aventi la medesima scadenza, sono tra loro fungibili. Per i titoli indicizzati all'inflazione la fungibilità delle componenti cedolari, di cui al presente comma, è ottenuta dividendo per due il tasso reale annuo del titolo e moltiplicando il risultato per il prodotto tra il coefficiente di rettifica e l'importo nominale minimo di cui all'art. 3 comma 2; l'importo così determinato è arrotondato alla decima cifra decimale ed è definito «valore aggiustato» della componente cedolare. Per un dato importo nominale oggetto della separazione, il valore aggiustato delle componenti cedolari è determinato arrotondando alla seconda cifra decimale il prodotto tra il «valore aggiustato» di cui sopra e l'importo nominale separato diviso per 1.000.000.

3. Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non sono fungibili con le componenti cedolari dei titoli nominali.

4. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il pagamento a scadenza è determinato:

(i) nel caso di componenti cedolari, moltiplicando l'importo (valore) nominale della componente cedolare per l'inflazione di riferimento alla data di scadenza e dividendo il risultato per 100;

(ii) nel caso della componente indicizzata all'inflazione, sottraendo 1 dal coefficiente di indicizzazione alla data di scadenza e moltiplicando il risultato per l'importo nominale della componente indicizzata. Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, detto pagamento risulterà nullo.

5. Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione è pari a 1.000 euro di capitale nominale per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione e a un centesimo di euro per la componente cedolare.

6. La convenzione da utilizzare per il calcolo dei ratei di interesse per i titoli originati dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto è giorni effettivi/giorni effettivi.

Art. 5.

Lotti minimi di negoziazione

1. I lotti minimi di negoziazione sui mercati all'ingrosso, per i titoli risultanti dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto, sono pari a 500.000 euro per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione e 100.000 euro per le componenti cedolari.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 «Disposizioni per la negoziazione separata delle componenti cedolari e del valore di rimborso dei titoli di Stato».

2. Il presente decreto si applica a tutti i BTP nominali ammissibili all'attività di coupon stripping e ai BTP indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco (BTP€i) attualmente in circolazione. Pertanto, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, per tutti i BTP€i attualmente in circolazione le operazioni di separazione previste dall'art. 6 quinto comma dei rispettivi decreti di emissione hanno ad oggetto il «mantello», le «componenti cedolari» e la «componente indicizzata all'inflazione» e, sempre con riferimento ai BTP€i attualmente in circolazione, per ciascun titolo l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di operazioni di «coupon stripping» non può superare il 50% del capitale nominale circolante. Infine, per i BTP€i e per i BTP nominali ammissibili all'attività di coupon stripping attualmente in circolazione, in deroga a quanto previsto dai rispettivi decreti di emissione, si rimanda a quanto indicato nell'art. 3, comma 2 del presente decreto, per quanto attiene agli importi minimi delle richieste di separazione e ricostituzione, e all'art. 4, comma 5 del presente decreto, per quanto attiene agli importi unitari delle singole componenti.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00095

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella zona di Vibo Valentia per i danni alle attività di pesca e di acquacoltura a seguito le avversità meteorologiche del 3 luglio 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza congiunta dell'AGCI Pesca, della Federcoopesca e della Lega Pesca del 14 luglio 2006, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nella zona di Vibo Valentia a seguito delle avverse condizioni meteorologiche del giorno 3 luglio 2006 che hanno causato danni alle attività di pesca e di maricoltura della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nella zona di Vibo Valentia a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle avverse condizioni meteorologiche del giorno 3 luglio 2006 che hanno causato danni alle attività di pesca e di maricoltura, è dichiarato lo stato di calamità naturale nella zona di Vibo Valentia.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto................................ nato a ....
il.................................. in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di acquacoltura...
con sede in.................................... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di...................
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nella zona di Vibo Valentia a seguito delle avversità meteorologiche del giorno 3 luglio 2006.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di .... al n. ....;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

2) numero del conto corrente bancario.................................. intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda (per gli impianti di allevamento);

4) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004, 2005 e 2006;

7) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

8) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4, 5 e 7 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A10869

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nelle acque del Consorzio gestione vongole di Civitanova Marche per moria di vongole nel mese di agosto 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 20 ottobre 2006, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nelle acque del Consorzio gestione vongole di Civitanova Marche a seguito di un'elevata moria di vongole della specie Chamelea gallina verificatasi nel mese di agosto 2006;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nelle acque del Consorzio gestione vongole di Civitanova Marche a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito dell'elevata moria di vongole della specie Chamelea gallina verificatasi nel mese di agosto 2006, è dichiarato lo stato di calamità naturale nelle acque del Consorzio gestione vongole di Civitanova Marche.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto................................ nato a ....
il.................................. in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura ....
con sede in...................................... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di...................
armatore/o armatrice dell'unità..
iscritto al n. .... del RNMG di .... di t.s.l. ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nelle acque del CO.GE.VO. di Civitanova Marche a seguito di una moria di vongole nel mese di agosto 2006.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di .... al n. ....;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. .... ;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2005 e 2006, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2005 e 2006, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economia dettagliata concernente l'attività d'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2005 e 2006;

6) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3 e 7 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A10870

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella zona di Bagnara Calabra per danni agli impianti di maricoltura a seguito delle avversità meteomarine dei giorni 11 e 12 marzo 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 23 marzo 2006, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nella zona di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) a seguito delle avverse condizioni meteomarine dei giorni 11 e 12 marzo 2006 che hanno causato danni alla produzione ittica e alle attrezzature degli impianti di maricoltura della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nella zona di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle avverse condizioni meteomarine dei giorni 11 e 12 marzo 2006 che hanno causato danni alla produzione ittica e alle attrezzature degli impianti di maricoltura, è dichiarato lo stato di calamità naturale nella zona di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto................................ nato a .... il.................................. in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura .... con sede in.. via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di................... armatore/o armatrice dell'unità .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di............................ di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nella zona di Bagnara Calabra a seguito delle avversità meteorologiche dei giorni 11 e 12 marzo 2006.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di .... al n. ....;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. .... ;

2) numero del conto corrente bancario.................................. intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

4) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività d'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004, 2005 e 2006;

7) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

8) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4, 5 e 7 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A10872

DECRETO 11 settembre 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Palermo a seguito delle avverse condizioni meteomarine del mese di marzo 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della Marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'AGCI Pesca del 13 aprile 2006, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Palermo a seguito delle avverse condizioni meteomarine del mese di marzo 2006 che hanno causato l'affondamento di un motopeschereccio nel porto di Trappeto;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 19 luglio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel compartimento marittimo di Palermo a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avverse condizioni meteomarine del mese di marzo 2006, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Palermo.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004

e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita I.V.A. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatore/o armatrice dell'unità .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel compartimento marittimo di Palermo a seguito delle avversità meteomarine del mese di marzo 2006.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di .... al n. ....;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. .... ;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime (se trattasi di impianto di allevamento);

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda (se trattasi di impianto di allevamento);

5) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004 e 2005;

8) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

9) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 e 8 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data, ...

Firma ....

07A10871

DECRETO 21 dicembre 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela «Mortadella Bologna» IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 202 del 17 luglio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Serie generale n. 2 del 13 dicembre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela «Mortadella Bologna» IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 dicembre 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela «Mortadella Bologna» IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Mortadella Bologna».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 21 dicembre 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 22 dicembre 2004, al Consorzio di tutela «Mortadella Bologna» IGP con sede in Rozzano (Milano), Strada 4, palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Mortadella Bologna».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 22 dicembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00093

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento del Consorzio della denominazione «Gran Suino Padano» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto in particolare l'art. 5, paragrafo 6 del suddetto regolamento che prevede che lo Stato membro possa accordare una protezione transitoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2005, recante protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Viste le premesse sulle quali è fondato il Regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del «Gran Suino Padano» con sede in Reggio Emilia, via Masaccio n. 11, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Valutata, d'intesa con le Regioni sul cui territorio ricade la produzione del Gran Suino Padano, l'opportunità di attribuire al Consorzio, già nel periodo della protezione transitoria, le competenze di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori e macellatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del «Gran Suino Padano»;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio del «Gran Suino Padano» con sede in Reggio Emilia, via Masaccio n. 11, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Al Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Gran Suino Padano».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche fisicochimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Al Consorzio di tutela di cui all'art. 1, è attribuita la competenza ad autorizzare il riferimento alla denominazione «Gran Suino Padano» nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

Art. 6.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della denominazione «Gran Suino Padano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 7.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti tra tutti i soci del Consorzio con le modalità di cui al decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.

1. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00094

DECRETO 24 dicembre 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 2275 del 12 dicembre 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 67 del 21 marzo 2007, con il quale l'Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento del 2 agosto 2005, n. 14 «Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse» che mutando la natura giuridica dell'Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A., a decorrere dal 1° gennaio 2008, non consente il mantenimento della suddetta autorizzazione ad operare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» quale Autorità pubblica designata;

Vista la comunicazione in data 19 dicembre 2007, con la quale la Provincia Autonoma di Trento chiede di autorizzare, per il controllo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» in sostituzione della Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento quale Autorità pubblica designata;

Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni e le Province Autonome;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento con sede in Trento, via Calepina n. 13, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 2275 del 12 dicembre 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Spressa delle Giudicarie» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 1° gennaio 2008.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 8.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A0001

DECRETO 24 dicembre 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 21 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella»;

Visti gli articoli 14 e 15 del predetto Regolamento (CE) n. 509/2006, concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 22 ottobre 2002 e rinnovato da ultimo con decreto 12 ottobre 2005, con il quale l'Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella»;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento del 2 agosto 2005, n. 14 «Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse» che mutando la natura giuridica della Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A., a decorrere dal 1° gennaio 2008, non consente il mantenimento della suddetta autorizzazione ad operare il controllo sulla Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella» quale Autorità Pubblica Designata;

Vista la comunicazione in data 19 dicembre 2007, con la quale la Provincia Autonoma di Trento chiede di autorizzare, per il controllo della Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella», in sostituzione della Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento quale Autorità Pubblica Designata;

Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni e le Province Autonome;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento con sede in Trento, via Calepina n. 13, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 per la Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella», registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali..

Art. 3.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) 509/2006».

Art. 4.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 1º gennaio 2008.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della Specialità Tradizionale Garantita «Mozzarella», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 8, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 8.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A0002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Forlì

1. A decorrere dal 18 gennaio 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Forlì, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A11003

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Trani (Ufficio provinciale di Bari).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Trani

1. A decorrere dal 18 gennaio 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Trani (ufficio provinciale di Bari), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A11004

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Ferrara

1. A decorrere dal 23 gennaio 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Ferrara, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A11005

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2007.

Operazioni di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *h)*, che attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, contenente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali a decorrere dal 1º gennaio 2001;

Vista la tabella A, allegata al predetto testo unico n. 504 del 1995, degli impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte;

Visto il regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577;

Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996 n. 557;

Visto il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, adottato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454;

Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, in materia di denaturazione del gasolio impiegato come combustibile per riscaldamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 27 dicembre 2007;

Ritenuto che occorre stabilire le modalità di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del citato testo unico n. 504 del 1995;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente determinazione si applica alle operazioni di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti indicato come «testo unico delle accise», eseguite presso i depositi fiscali e i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale. La presente determinazione si applica, altresì, limitatamente ai soli prodotti energetici destinati ad essere impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, alle operazioni di denaturazione eseguite presso i depositi commerciali intermedi di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze

17 maggio 1995, n. 322, e alle operazioni di denaturazione atipica effettuate presso gli utilizzatori aventi la qualifica di operatore registrato.

2. Ai fini della presente determinazione si intende per:

a) colorante: una sostanza che conferisce al prodotto al quale viene aggiunto un colore prestabilito per indicare visivamente l'uso cui esso è destinato ed, eventualmente, le sue caratteristiche merceologiche;

b) marcante: una sostanza la cui presenza generalmente non è visibile, e viene rilevata mediante reazione chimica;

c) adulterante: una sostanza che modifica le caratteristiche merceologiche del prodotto che la contiene e ne inibisce usi differenti da quelli ai quali è destinato;

d) denaturante: una o più sostanze aventi funzione di colorante, marcante o adulterante;

e) denaturazione: operazione di aggiunta di una o più sostanze denaturanti agli oli minerali di cui all'art. 21 del testo unico delle accise;

f) formulazione tipica: formulazione di denaturazione stabilita, per ogni singolo prodotto, da disposizioni regolamentari o da queste derivate;

g) denaturazione tipica: denaturazione effettuata con il rispetto di una formulazione tipica;

h) formulazione atipica: formulazione di denaturazione, diversa da quella tipica, riconosciuta idonea, per uno specifico prodotto, dall'Agenzia delle dogane in funzione del particolare impiego a cui lo stesso è destinato;

i) denaturazione atipica: denaturazione effettuata con il rispetto di una formulazione di denaturazione atipica;

j) ufficio competente: l'ufficio delle dogane territorialmente competente.

Art. 2.

Qualità delle sostanze denaturanti

1. Le sostanze da impiegare come denaturanti devono essere riconosciute idonee dall'Agenzia delle dogane, precedentemente al loro primo impiego nel territorio nazionale.

2. Al fine dell'idoneità di cui al comma 1, le sostanze di cui al medesimo comma sono sottoposte, dai soggetti che le producono, le commercializzano ovvero intendono impiegarle, al Laboratorio chimico delle dogane, competente per territorio, che ne attesta, entro sessanta giorni, la conformità alla formulazione tipica prevista per l'uso a cui le stesse sono destinate.

3. L'idoneità di cui al comma 1 è attribuita ad uno specifico prodotto commerciale.

4. L'elenco dei prodotti commerciali ritenuti idonei dall'Agenzia delle dogane, unitamente ai relativi prodotti da denaturare, è pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia.

Art. 3.

Autorizzazione alle operazioni di denaturazione

1. Le denaturazioni tipiche ed atipiche sono effettuate solo presso impianti preventivamente autorizzati dal competente Ufficio.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per le denaturazioni di cui al comma 1, il depositario autorizzato, per i depositi fiscali o doganali, l'esercente del deposito, per i depositi commerciali intermedi e l'operatore registrato, per le denaturazioni atipiche effettuate presso gli utilizzatori, tutti d'ora in avanti individuati come «il soggetto abilitato», presenta una istanza al competente Ufficio, laddove il medesimo non ne sia già in possesso per precedenti obblighi del soggetto istante, contenente le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA e il codice di accisa;

b) l'ubicazione dell'impianto con l'indicazione del magazzino, interno all'impianto, dove saranno custoditi i denaturanti;

c) il numero identificativo, la capacità dei serbatoi dedicati alla denaturazione e le rispettive tabelle di taratura firmate dal legale rappresentante o dal suo procuratore e dai soggetti abilitati che ne garantiscono la redazione a «regola d'arte»;

d) lo schema e le modalità di funzionamento delle attrezzature da adoperare per le operazioni di denaturazione;

3. Un esemplare dell'istanza di cui al comma 2 è restituito al richiedente con l'annotazione della data di presentazione. Entro trenta giorni dalla stessa, il competente Ufficio, previa verifica delle attrezzature da impiegare per le operazioni di denaturazione, rilascia l'autorizzazione ovvero nega la medesima con provvedimento motivato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata, con provvedimento motivato del competente Ufficio, al venir meno delle condizioni di garanzia e tutela erariale riscontrate al momento del rilascio.

Art. 4.

Operazioni di denaturazione

1. Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del soggetto abilitato. Le stesse sono, di regola, effettuate entro il normale orario di servizio del competente Ufficio.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono iniziate all'ora stabilita e proseguite, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricamento di mezzi di trasporto.

3. Per motivi legati all'operatività dei depositi il competente Ufficio, su richiesta motivata del soggetto abilitato, può autorizzare l'effettuazione delle denaturazioni presso depositi fiscali, anche al di fuori del proprio regolare orario di servizio.

4. L'Ufficio competente ha facoltà di intervenire durante le operazioni di denaturazione, redigendo apposito processo verbale di constatazione, per verifi-

carne la regolarità ed accertare la corretta quantità dei denaturanti impiegati, anche attraverso il prelievo di campioni sia del prodotto denaturato che dei denaturanti impiegati. Le analisi dei campioni sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane.

5. Ogni operazione di denaturazione è comunicata all'Ufficio competente, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio previsto per la stessa. Qualsiasi variazione dei dati comunicati deve essere tempestivamente notificata al competente Ufficio, e, comunque, almeno un'ora prima del previsto inizio delle operazioni. La comunicazione non è dovuta nel caso di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico.

Art. 5.

Modalità delle operazioni di denaturazione

1. Le denaturazioni possono essere effettuate in linea di trasferimento o di carico, in serbatoio miscelatore ovvero direttamente in serbatoio.

2. Per le denaturazioni effettuate in serbatoio miscelatore o direttamente in serbatoio, sono eseguite le seguenti operazioni:

1) accertamento, in peso, del prodotto puro da denaturare;

2) calcolo della quantità, espressa in peso, del denaturante da immettere nel prodotto;

3) immissione del denaturante nel serbatoio mediante apposita apparecchiatura;

4) omogeneizzazione della miscela;

5) controllo dell'avvenuta denaturazione del prodotto con prelievo dei campioni per l'analisi qualitativa;

6) registrazione automatizzata o manuale sui registri di carico e scarico dei dati relativi al prodotto puro, al prodotto denaturato e dal denaturante.

3. Per le denaturazioni effettuate direttamente in linea di trasferimento, sono eseguite le seguenti operazioni:

1) determinazione della quantità di denaturante da immettere nella tubazione in funzione della quantità di prodotto da trasferire;

2) immissione nella tubazione del denaturante durante il trasferimento del prodotto;

3) accertamento alla fine dell'operazione della quantità di prodotto estratta dal serbatoio di stoccaggio e denaturata durante il passaggio nella tubazione di trasferimento;

4) controllo della quantità di denaturante effettivamente immessa nel prodotto;

5) controllo dell'avvenuta denaturazione del prodotto;

6) registrazione automatizzata dei dati.

4. Per le denaturazioni effettuate direttamente nella linea di carico, si procede all'iniezione del denaturante nel prodotto da denaturare, misurato in peso o in volume, attraverso l'impiego delle seguenti attrezzature o strumenti:

1) pesa, contatore volumetrico munito di compensatore densità/temperatura o qualsiasi altro strumento atto per la misura del prodotto da denaturare;

2) pesa o misuratore volumetrico o qualsiasi altro strumento atto al dosaggio del denaturante;

3) serbatoio di denaturante munito di idoneo indicatore di livello, a seconda delle caratteristiche di sicurezza dell'impianto e allarme automatico di basso livello;

4) pompa per introduzione del denaturante;

5) dispositivo per il controllo della quantità di denaturante da iniettare in funzione della quantità di prodotto caricato;

6) sistema informatizzato di registrazione dei dati;

7) dispositivi di allarme per il controllo della effettiva immissione del denaturante e del corretto funzionamento dei dispositivi dell'impianto.

5. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che non consentano l'utilizzo delle attrezzature ordinariamente impiegate per la denaturazione, il competente Ufficio può autorizzare, al fine di garantire la continuità operativa dei depositi fiscali, l'effettuazione delle operazioni di denaturazione direttamente in autocisterna o ferrocisterna, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Art. 6.

Deposito e contabilizzazione dei denaturanti

1. I denaturanti sono custoditi, nel magazzino indicato nell'art. 3, comma 2, a cura e sotto la responsabilità del soggetto abilitato che è obbligato a tenere un apposito registro di carico e scarico.

2. Sul registro di cui al comma 1 sono annotate, nello stesso giorno dell'operazione, le quantità dei denaturanti introdotti e prelevati per effettuare una singola denaturazione ovvero cicli di denaturazioni giornaliere su unità di trasporto o di stoccaggio multiple.

3. I denaturanti non ritenuti idonei dal soggetto abilitato sono restituiti al fornitore e le rispettive quantità sono scaricate dal registro di cui al comma 1.

4. Al termine di ciascuna operazione di denaturazione, il soggetto abilitato redige una apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui uno viene posto a corredo della contabilità del deposito e l'altro trasmesso a fine giornata al competente Ufficio.

Art. 7.

Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati

1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di circolazione, commercializzazione e deposito dei prodotti denaturati, contenute negli specifici provvedimenti regolamentari emanati per i singoli prodotti.

Art. 8.

Metodi analitici per la verifica del dosaggio

1. Il prodotto denaturato è considerato conforme se il denaturante riscontrato all'atto dei controlli corrisponde alla formulazione prevista per il prodotto stesso, relativamente all'impiego cui è destinato.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, per la determinazione della conformità di cui al comma 1, sono stabilite le tolleranze tenuto conto dei metodi di prova e dei relativi dati di precisione normalizzati dall'UNICHIM (Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica) e di prove sperimentali condotte presso gli impianti di denaturazione.

3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2, per la determinazione della conformità di cui al comma 1, sono applicati i margini analitici di tolleranza e le procedure di accertamento stabiliti per ciascuna tipologia di prodotto con circolare dell'Agenzia delle dogane sulla base dei rispettivi dati storici.

Art. 9.

Formule chimiche dei denaturanti

1. Le formulazioni tipiche sono stabilite o modificate con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane anche conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano in vigore le formule di denaturazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente determinazione in quanto applicabili.

Art. 10.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. I titolari degli impianti di denaturazione, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente determinazione, provvedono a adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente determinazione entro centottanta giorni dalla suddetta data.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le denaturazioni da effettuarsi presso gli impianti non ancora muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 1, continuano ad essere eseguite con le modalità previgenti alla presente determinazione.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari in contrasto con la presente disciplina e, in particolare, l'art. 4 del regolamento adottato con il decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore reggente: DE SANTIS

08A00096

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Suino Napoli»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Suino Napoli» come denominazione di origine protetta, ai sensi del Reg. (CE) 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese per il riconoscimento della DOP Suino Napoli c/o ANAS con sede in via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161 Roma, acquisito inoltre i pareri delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Proposta di Disciplinare di Produzione della denominazione di origine protetta «SUINO NAPOLI »

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Suino Napoli» è riservata alle mezzene ed ai tagli anatomici ottenuti da suini nati, allevati, macellati e sezionati secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Suino Napoli» è riservata alle seguenti porzioni di carni fresche e/o refrigerate e ottenute dal sezionamento successivo alla macellazione dei suini descritti all'art. 5:

mezzena;

pancettone;

pancettone con costina;

pancettone squadrata;

spalla;

capocollo;

coppa;

filetto con osso;

filetto senza osso;

lombo;

coscia rifilata;

gola;

trito.

Il peso a freddo della carcassa, così come definita dalla regolamentazione comunitaria, è tale da consentire la sua classificazione nella categoria pesante ed è superiore a kg 110.

Le carni, al momento dell'immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche chimico-fisiche e bromatologiche:

a) mature, sode e compatte ed idonee alla trasformazione;

b) possiedono una tenuta alla cottura e tenerezza, da riscontrarsi obiettivamente sul muscolo *longissimus dorsi;*

c) il grasso di copertura si presenta di colore bianco o rosato, consistente, non ossidato od untuoso;

d) valore di pH, nel muscolo *longissimus dorsi* all'altezza dell'ultima costola, compreso nell'intervallo tra 5,8 e 6,0, se rilevati entro un'ora dalla macellazione e tra 5,4 e 6,0, se rilevato tra le ventidue e le ventisei ore dalla macellazione;

e) valori di luminosità (L) del muscolo *longissimus dorsi* compresi tra 32.9 e 51.60, un indice del rosso compreso tra 11.21 e 15.37 e con un indice del giallo compreso tra 3.1 e 5.2;

f) lipidi intramuscolari rilevati nel muscolo *longissimus dorsi*, all'altezza dell'ultima costola, non inferiori all'1,4% e non superiori al 5,0%;

g) assenza di miopatie e di macro/microemorragie nella frazione muscolare, che si presenta con marezzatura moderata.

Le carni ottenute ai sensi del presente disciplinare, sono immesse al consumo previa frollatura e presentano le seguenti caratteristiche necessarie ai fini dell'ottenimento della DOP:

a) mezzena: carcassa di suino, divisa a metà mediante sezionamento longitudinale con resezione dei corpi vertebrali, dal sacro all'atlante, senza lingua, setole, unghie, organi genitali, rognoni, diaframma, testa, coda e sugna;

b) pancettone: taglio anatomico ottenuto dal sezionamento della carcassa di suino e costituito da cute, sottocute, grasso superficiale e muscoli interni della regione toracica ed addominale compresa tra l'intersezione dell'arto anteriore (loggia ascellare) e dell'arto posteriore (loggia inguinale);

c) pancettone con costina: taglio anatomico ottenuto come indicato alla precedente lettera *b)* ma contenente la base ossea dell'emicostato inferiore;

d) pancetta squadrata: taglio anatomico composto dai muscoli del sottocostato inferiore e della proiezione del prolungamento cartilagineo delle coste;

e) spalla: taglio anatomico avente come base scheletrica la scapola e l'omero; il taglio anatomico viene ottenuto dal sezionamento della massa dei muscoli della regione della spalla e del braccio;

f) capocollo: taglio anatomico avente come base ossea le 7 emivertebre cervicali e le prime 6 o 7 emivertebre toraciche; come base muscolare è costituito dal gruppo di muscoli della regione dorsale del collo ed è ottenuto mediante distacco di questi ultimi dalla base ossea;

g) coppa: taglio anatomico costitutito dalla sezione della colonna vertebrale compresa tra la terza e la settima emivertebra cervicale ottenuta per disosso dei muscoli superiori del collo;

h) filetto con osso: taglio anatomico costituito dalla sezione della colonna vertebrale a partire dalla settima emivertebra toracica fino all'articolazione tra la settima lombare e la prima sacrale; il taglio anatomico presenta la base ossea con annessi i muscoli della regione del dorso e della regione lombare;

i) filetto senza osso: taglio anatomico ottenuto come indicato alla precedente lettera *h)* ed ha come base scheletrica sezione della colonna vertebrale a partire dalla settima emivertebra toracica fino all'articolazione tra la settima lombare e la prima sacrale; viene ottenuto mediante disosso dei muscoli della regione del dorso e della regione lombare;

j) lombo: taglio anatomico costituito dalla sezione della colonna vertebrale a partire dalla prima emivertebra cervicale fino all'articolazione tra la settima lombare e la prima sacrale; il taglio è costituito dai muscoli delle regioni: dorsale del collo, del dorso e lombare ed è ottenuto mediante distacco dei muscoli dalla base ossea;

k) coscia rifilata: taglio anatomico per la cui individuazione è necessario disarticolare prossimalmente l'articolazione coxo-femorale e distalmente quella del tarso; si ottiene asportando la tibia, la rotula il perone ma lasciando in situ il femore; è costituita dal gruppo di muscoli propri di tale distretto anatomico;

l) gola: taglio anatomico ottenuto dal sezionamento del mantello suino e costituito dalla regione compresa tra il padiglione auricolare, la commessura labiale e la sezione di taglio della mezzena, chiusa con un taglio trasversale condotto in corrispondenza della terza vertebra toracica e privata della porzione a diretto contatto con i vasi sanguigni recisi nel corso della iugulazione;

m) trito di .....: la denominazione è completata dal nome del taglio anatomico dal quale ha origine il trito, ovvero è costituita dalla dicitura «trito misto»; il trito misto è ottenuto mediante assemblaggio di porzioni dei diversi tagli anatomici, di dimensioni variabili, ottenuti dal sezionamento e dalla elaborazione di quelli elencati ovvero dalla loro macinatura, comprese quelle derivanti dalla attività di sezionamento e di rifilatura delle cosce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del Suino Napoli D.O.P., intesa come la zona dove avviene la nascita, l'allevamento, la macellazione, la separazione in mezzene dei suini, il sezionamento delle mezzene in tagli è costituita dal territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori e dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il Suino Napoli D.O.P. è ottenuto da suini aventi le caratteristiche proprie del suino pesante, ottenuto impiegando razze e/o loro incroci quali:

a) Calabrese;

b) Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano o figli di verri di quelle razze;

c) Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano;

d) Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità ed obbiettivi compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

a) Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

b) Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini, le mezzene, i tagli anatomici e le carni derivanti dalla filiera controllata sono identificate durante tutto il ciclo produttivo; in particolare i suini sono identificati mediante l'apposizione, entro trenta giorni dalla nascita, del codice del «lotto d'origine» costituito da un timbro inamovibile ed indelebile fino a macellazione avvenuta, su entrambe le cosce e recante il codice di identificazione dell'allevamento e quello del mese di nascita di ogni animale; l'identificazione dei prodotti dopo la macellazione avviene mediante l'apposizione di codici identificativi che consentono di rintracciare l'origine dei prodotti.

I mangimi impiegati per l'alimentazione dei suini sono costituiti da siero di latte vaccino, ovino e di bufala, ghiande, castagne, carrube denocciolate, ottenuti nella zona di produzione definita all'art. 3 e vanno integrati con mangimi composti, che possono contenere additivi autorizzati dalla vigente normativa comunitaria, costituiti da cereali e loro derivati, leguminose e loro derivati, residui della lavorazione del lino, della frutta e della verdura, farina di estrazione dei semi di girasole e soia.

Ai suini da destinare alla D.O.P. Suino Napoli non possono essere somministrati mangimi ottenuti da colture geneticamente modificate, fatta salva la soglia di tolleranza prevista dalla normativa comunitaria vigente.

Nel loro insieme, le tecniche di allevamento e l'alimentazione, sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, con un peso individuale minimo di 133 kg e età non inferiore ad otto mesi. Per il raggiungimento di tale obiettivo la composizione della razione alimentare è definita dai seguenti parametri, che costituiscono limiti percentuali sulla sostanza secca:

PARAMETRI	1ª FASE fino a 80 kg di peso vivo	2ª FASE oltre gli 80 kg di peso vivo
Fibra grezza	da 3 a 10	da 3 a 8
Grassi	da 3 a 7	da 3 a 6
Proteina grezza	da 14 a 23	da 12 a 17
Ceneri	da 5 a 9	da 4 a 8
Amido	> 25	> 30

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

Dopo la separazione in mezzene le carni sono avviate al sezionamento, da cui si ottengono i tagli indicati all'art. 2, ed alla refrigerazione in modo da raggiungere temperature di non oltre 4ºC al cuore entro un termine massimo di 24 ore. È vietata la conservazione mediante congelamento.

Le operazioni di sezionamento delle mezzane e di porzionamento dei tagli anatomici interi ed il confezionamento delle carni di suino conformi al presente disciplinare devono avvenire presso aziende assoggettate al sistema di controllo attuato dall'organismo di controllo designato.

Non sono assoggettate al sistema di controllo le operazioni di porzionamento, affettamento, confezionamento e pre-incarto effettuate al dettaglio. Tuttavia le operazioni di confezionamento e preincarto effettuate al dettaglio sono autorizzate dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La peculiarità del Suino Napoli si identifica nella composizione acidica del grasso che favorisce la quantità di acidi grassi insaturi, che può raggiungere valori pari al 60%, rispetto a quella degli acidi grassi saturi, con un contenuto di lipidi intramuscolari che raggiunge valori di 2,96 g/100 g, e che rende così il Suino Napoli particolarmente digeribile. Un'altra peculiarità della carne del Suino Napoli D.O.P. è rappresentata dalla particolare colorazione che la rende invitante al consumatore, infatti il muscolo *longissimus dorsi* presenta valori di luminosità (L) variabili tra 32.9 e 51.60, con un indice di rosso oscillante tra 11.21 e 15.37 e con un indice di giallo oscillante tra 3.1 e 5.20. L'impiego di nuove tecnologie di allevamento ed una più corretta alimentazione hanno contribuito a migliorare le caratteristiche nutrizionali delle carni che si distinguono per un considerevole contenuto di proteine nobili, di minerali, di vitamine idrosolubili ed amminoacidi ramificati.

Queste caratteristiche derivano dal macroclima tipico dell'area mediterranea caratterizzato da temperature miti che non risentendo dei venti gelidi settentrionali difficilmente fanno scendere la colonnina di mercurio sotto i 5-6 ºC. La continua fonte di calore, garantita dall'influsso positivo del mare, che bagna tutte le regioni di cui all'art. 3 impedisce escursioni termiche eccessive e dannose per l'allevamento.

Anche l'impiego di alimenti rappresentati da essenze vegetali e loro sottoprodotti, tipiche del territorio come le ghiande, le castagne e le carrube, associati all'utilizzo di siero di latte controllato proveniente anche dalla lavorazione di prodotti D.O.P. quali mozzarella di bufala campana, il caciocavallo silano, il ragusano, il provolone del monaco, il piacentinu ennese, la vastedda della valle del belice e il pecorino siciliano contribuiscono a conferire alla carne del Suino Napoli D.O.P. quelle caratteristiche organolettiche, gustative e di sapidità che la rendono unica e riconoscibile.

Verso la fine del XVIII secolo un nobile inglese, Lord Western, viaggiando in Italia «... osservò, ammirò ed acquistò una coppia di porci, chiamati napoletani, trovati nella più grande purezza nella bella penisola ...», ed in una lettera indirizzata al Conte Spencer, pubblicata nel Farmer's Magazine (gennaio 1839) scrive che questa razza ha particolari e pregevoli qualità, infatti, «... il sapore della carne essendo eccellente, e l'attitudine ad ingrassare con piccollissima quantità di foraggi non avendo l'uguale ...».

Indubbiamente la quantità di grasso totale, principale caratteristica di altri tipi genetici, è diminuita, soddisfacendo perfettamente le attuali esigenze nutrizionali del consumatore.

Nonostante nel corso degli anni numerosi siano stati i tentativi di incroci, da parte di zootecnici ed allevatori, con razze estere altamente selezionate, rivolti a migliorare le caratteristiche riproduttive e produttive, nella D.O.P. Suino Napoli, rimangono ancora tutelate e salvaguardate le caratteristiche storiche dei suini prevalentemente alimentati con le essenze vegetali e loro sottoprodotti, tipici del territorio di allevamento ma accomunati dalle medesime qualità organolettiche delle carni presenti nell'antico Regno di Napoli.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Le carni di Suino Napoli D.O.P. sono immesse al consumo secondo le modalità previste dal presente disciplinare, identificate in etichetta con la denominazione «Suino Napoli», seguita dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta» e/o dall'acronimo «D.O.P.»

La denominazione di origine protetta «Suino Napoli» è integrata dalla indicazione merceologica ovvero dalla denominazione commerciale del singolo taglio, sia integrale che parziale, così come individuato all'art. 2.

È vietata l'aggiunta in etichetta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di identificazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

In ogni caso, la denominazione, le indicazioni ed i simboli previsti dal presente disciplinare devono essere riprodotti nel medesimo campo visivo.

Il logo del «Suino Napoli» D.O.P, è costituito dai seguenti tre elementi inseriti all'interno di un cerchio con sfondo azzurro:

la denominazione di colore bianco «SUINO NAPOLI D.O.P.»;

cinque stelle di colore giallo che rappresentano le cinque regioni che costituiscono l'areale di produzione definito all'art. 3;

la testa di un suino stilizzato, di colore rosa, recante in uno dei due orecchi i colori verde, bianco e rosso.

Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

rigo di contorno al logo: Pantone 306 2X CVC

sfondo: Pantone 300 CVC

contorno suino: Pantone 4715 CVC

riempimento suino: Pantone 473 CVC

orecchio: Pantone 355 CVC e Pantone Red 032 CVC

stelle: Pantone 116 CVC

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione sono utilizzate carni di «Suino Napoli D.O.P.» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione di origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

07A11016

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Piave»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva trasmesso alla Commissione europea, in data 29 luglio 2003, l'istanza di registrazione della denominazione di origine protetta «Piave» presentata dalla Associazione Lattebrusche - Latteria della Vallata Feltrino s.c. a. con sede in Cesiomaggiore (Belluno) - via Nazionale n. 59, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio;

Considerato che, a seguito delle osservazioni dei Servizi della Commissione europea del 26 giugno 2006, l'Associazione richiedente ha ritenuto opportuno ritirare la stessa per adeguare il dossier al Reg. (CE) 510/2006 nel frattempo intervenuto;

Considerato che questo Ministero, con nota n. 64858, del 3 agosto 2006, ha comunicato alla Commissione europea il ritiro della domanda di registrazione, riservandosi di adeguare il dossier al Reg. (CE) 510/06;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Veneto, ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della DOP «Piave» così come adeguato dall'Associazione richiedente.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PIAVE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Piave» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Piave» è un formaggio di forma cilindrica, a pasta cotta, duro e stagionato, ottenuto con latte vaccino raccolto nel territorio montano della provincia di Belluno, sottoposto a caseificazione in stabilimenti ubicati entro lo stesso territorio.

Il formaggio «Piave» è immesso al consumo nelle tipologie di seguito riportate.

Fresco: con stagionatura maggiore di 20 giorni e minore di 60; diametro di 320 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm ± 20 mm e peso di 6,8 kg ± 1 kg.

Mezzano: con stagionatura maggiore di 60 giorni e minore di 180; diametro di 310 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm ± 20 mm e peso di 6,6 kg ± 1 kg.

Vecchio: con stagionatura maggiore di 6 mesi; diametro di 290 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm ± 20 mm e peso di 6,0 kg ± 1 kg.

Vecchio selezione oro: con stagionatura maggiore di 12 mesi; diametro di 280 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 75 mm ± 20 mm e peso di 5,8 kg ± 1 kg.

Vecchio riserva: con stagionatura maggiore di 18 mesi; diametro di 275 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 70 mm ± 20 mm e peso di 5,5 kg ± 1 kg.

Grasso tal quale: Fresco 33 % ± 4 %, Mezzano 34 % ± 4 %, Vecchio › 35%.

Proteine: Fresco 24% ± 4%, Mezzano 25% ± 4%, Vecchio › 26%.

Sapore: inizialmente dolce e lattico, in particolare nella tipologia «Fresco», ma che si riscontra ancora nel «Mezzano». Procedendo con la stagionatura prevale una maggiore sapidità e diventa progressivamente intenso e corposo, fino ad una leggera piccantezza nelle stagionature più avanzate.

Crosta: presente, tenera e chiara nella tipologia «Fresco», mentre aumenta di spessore e consistenza con l'avanzare della stagionatura, diventando dura e di una colorazione progressivamente più scura e tendente all'ocra nella tipologia «Vecchio, Vecchio Selezione Oro e Vecchio Riserva».

Pasta: è caratterizzata dall'assenza di occhiatura. Si presenta bianca e omogenea, nella tipologia «Fresco», mentre nelle stagionature più avanzate assume una colorazione giallo paglierino ed una consistenza più asciutta, granulosa e friabile, arrivando a presentare una leggera e caratteristica sfogliatura nella tipologia «Vecchio, Vecchio Selezione Oro e Vecchio Riserva».

Art. 3.

Zona di produzione

L'intero processo di produzione del formaggio «Piave» avviene nel territorio della provincia di Belluno.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseificatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quando disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Produzione della materia prima

Il latte utilizzato per la produzione di «Piave» proviene tutto dalla zona di cui all'art. 3 del presente documento, e viene prodotto dalle razze bovine tipiche della zona di produzione, particolarmente resistenti ed adatte al territorio montano:

la Bruna italiana, la Pezzata Rossa italiana, e la Frisona italiana, almeno per l'80%.

L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti:

Minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;

Esclusione dalla razione dei seguenti alimenti vietati:

mangimi medicati industriali;

ortaggi, frutta e colza;

urea, urea-fosfato, biureto.

Anche le altre materie prime impiegate rispondono ai criteri di rispetto della tradizione locale; infatti vengono impiegati un lattoinnesto e un sieroinnesto specifici, anch'essi prodotti in loco rispettivamente da latte crudo e da siero di lavorazione contenenti fermenti appartenenti a ceppi autoctoni.

Il Latto-innesto ha un'acidità di 10º SH/50 ± 3.

Il Siero-innesto ha un'acidità di 27º SH/50 ± 3.

Questa flora microbica autoctona conferisce agli innesti ottenuti caratteristiche di tipicità e specificità legate alla zona di produzione della materia prima, che concorrono a determinare le caratteristiche del formaggio «Piave».

Fasi del processo

Conservazione, raccolta e trasporto.

La raccolta viene effettuata sul latte di due o quattro munte, con max 72 ore dalla prima mungitura alla lavorazione.

È vietato l'utilizzo di qualsiasi conservante nel latte crudo di raccolta.

Titolazione.

La titolazione viene effettuata per centrifugazione mediante sottrazione del grasso in eccesso fino al raggiungimento di un valore di 3.5 +/- 0.3 % p/p.

Bonifica termica.

Pastorizzazione del latte a 72ºC +/- 2ºC per 16 secondi con prova fosfatasi negativa.

Caseificazione.

Immissione del latte in caldaia e/o polivalente, preriscaldamento a 35ºC ed aggiunta degli ingredienti e coadiuvanti:

È ammessa l'aggiunta di lisozima (dose indicata dalla legislazione);

Aggiunta latteinnesto (0.1-0,5 lt/hl);

Aggiunta sieroinnesto (0.3-0.7 lt/hl);

Riscaldamento a 34-36ºC;

Aggiunta presame (min 50 % chimosina);

Sosta 10-20 minuti;

Taglio e rottura della cagliata a grano di riso;

Cottura a 44-47 ºC e sosta-agitazione per un tempo totale di 1.5-2 ore;

Scarico/formatura.

Pressatura, trasferimento in fascera e marchiatura.

Mediante apposizione di anelli marchianti le forme vengono marchiate sullo scalzo con il nome «Piave» secondo le specifiche riportate all'art. 8 del presente disciplinare.

Inoltre viene apposto il codice di lotto, che deve permettere di identificare il giorno, il mese e l'anno di produzione. Tale codice deve essere stampato sullo scalzo o sul piatto inferiore.

Tale fase può essere automatizzata o manuale.

Pressatura e sosta di prematurazione.

Salatura.

La salatura avviene per immersione in salamoia per minimo 48 ore.

Stagionatura.

Una volta uscito dalla fase di salatura le forme di «Piave» entrano nel magazzino di stagionatura dove restano per i periodi prestabiliti dal presente disciplinare.

I locali di stagionatura devono garantire gli standard seguenti:

temperatura 8º-14ºC

umidità 70-90 %.

Al termine della stagionatura, vengono effettuate le verifiche finali sul prodotto per appurarne la conformità ai requisiti specificati.

Possono essere effettuati eventuali trattamenti in crosta con pimaricina e calcio sorbato, al fine di evitare la formazione di muffe di superficie che produrrebbero tossine dannose alla salute del consumatore.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche climatiche e ambientali dell'area delimitata sono fortemente influenzate dalla conformazione delle montagne e dalla presenza del fiume Piave che la percorre in tutta la sua lunghezza.

Le elevate caratteristiche qualitative del latte utilizzato per il «Piave» - maggiore quantità di grasso e proteine - sono conseguenza sia dell'utilizzo di razze tipiche rustiche (Bruna Italiana, Pezzata Rossa e Frisona Italiana), sia di un allevamento in zona di montagna ricca di superficie foraggiera permanente e pascolo che fornisce un'elevata disponibilità di foraggio per l'alimentazione dei bovini.

Questi foraggi in maggioranza costituiti da tipiche associazioni erbacee montane tipiche della zona alpina e prealpina, ricchi di infiorescenze tipiche, sono capaci di apportare componenti aromatiche peculiari al latte bellunese, che vengono trasferite direttamente al formaggio Piave, conferendo allo stesso sapore e aroma differenti da altri formaggi prodotti nelle zone limitrofe.

Anche la sapiente opera dell'uomo contribuisce a conferire al prodotto le specifiche proprietà organolettiche, poiché tradizionalmente utilizza nella trasformazione, lattoinnesto e sieroinnesto specifici, prodotti in loco rispettivamente da latte crudo e da siero di lavorazione e che contengono specifici streptococchi termofili con potere acidificante medio alto ed un elevato numero di lactobacilli.

L'utilizzo di tali innesti permette di ottenere le caratteristiche specifiche del formaggio «Piave»:

un profilo sensoriale caratteristico durante le diverse fasi di stagionatura, determinato dai processi di proteolisi e lipolisi operati dalla combinazione dei due tipi di innesto e dei relativi microorganismi autoctoni presenti;

una pasta compatta dovuta all'assenza di fermentazioni gasogene;

un aroma lattico, più forte nel prodotto a stagionatura inferiore;

un sapore che diventa progressivamente intenso e corposo, fino ad una leggera piccantezza nelle stagionature più avanzate, che non raggiunge mai livelli elevati, elemento che caratterizza il sapore equilibrato, unico e riconoscibile del formaggio «Piave».

Il nome del formaggio «Piave» deriva dall'omonimo fiume che caratterizza e attraversa da nord, a sud, sud-est tutto il territorio bellunese, la cui sorgente si trova sul monte Peralba in Val Visdende, nel territorio del Comelico, la parte più settentrionale della provincia di Belluno.

La produzione del formaggio Piave è stata tramandata di generazione in generazione nel bellunese e le sue origini risalgono alla fine del 1800 con la fondazione delle prime latterie turnarie montane d'Italia.

Le prime produzioni «codificate» con il nome «Piave», fiume della tradizione per un prodotto della tradizione, risalgono al 1960, epoca in cui i cento quintali di latte al giorno, conferiti alla Latteria Sociale Cooperativa della Vallata Feltrina, venivano per un terzo destinati alla produzione di Piave e Fior di latte.

Il prodotto oggi è molto conosciuto ed apprezzato dai consumatori, sia europei che americani, tanto da aver ricevuto importanti riconoscimenti proprio per le sue peculiarità e tipicità fin dagli anni ottanta sia dal Ministero italiano, sia in gare internazionali di formaggi della montagna, proprio grazie alle sue indubbie caratteristiche di qualità e tradizionalità, come testimoniano numerosi articoli delle rassegne stampa.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il nome del prodotto «Piave» è marchiato su tutto lo scalzo in senso verticale e con il verso della scritta alternato (altezza mm 70 ± mm 5).

Ogni forma deve riportare il lotto di produzione, riferito almeno alla giornata di produzione; è ammessa l'aggiunta del codice e l'identificazione del caseificio.

Sulle forme viene apposta un'etichetta sul piatto superiore, e sulla quale vengono riportate le seguenti diciture:

nome: «Piave Denominazione d'Origine Protetta";

tipologia: Fresco, Mezzano, Vecchio (Vecchio Selezione Oro - Vecchio Riserva);

marchio o ragione sociale del produttore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il Piave DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione di Origine Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Denominazione di Origine Protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a Denominazione di Origine Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscrivere i suddetti utilizzatori in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Denominazione di Origine Protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

07A11034

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-6) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00